

*INTESA*

*AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131*

*INTESA IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI IN ATTUAZIONE  
DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 68/1999 E DELL'ART. 39 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO N. 165/2001*

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 novembre 2006:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con particolare riferimento all'articolo 11, disciplinante le convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa ;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il D. M. 25 marzo 1998, n. 142 concernente regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'articolo 39, che prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, in attuazione di detta norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso lo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili;

---

*Provincia del Medio Campidano*

*Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili*

CONSIDERATO che le Regioni e gli Enti locali, nel condividere la necessità di dare corso alle procedure che diano attuazione al diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva in argomento, si faccia ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, con nota del 13 luglio 2006, ha reso noto di accogliere la richiesta di fare ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003 in luogo della richiamata direttiva;

CONSIDERATO che l'argomento in parola è stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute di questa Conferenza del 28 marzo 2006 e del 20 aprile 2006;

CONSIDERATO che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi l'8 novembre 2006 è stato condiviso il testo dell'intesa indicata in oggetto che è stata trasmessa, in data 10 novembre 2006, alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni ed agli Enti locali;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;

## **SANCISCE LA SEGUENTE INTESA**

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

### **ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Nelle more dell'adozione delle linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la presente intesa si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, alle assunzioni dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi della suddetta legge con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili.

### **ART. 2 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI**

1. Ferme restando le quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more dell'adozione del d.P.C.M. previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 68/1999, individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l'attivazione dei tirocini di cui all'articolo 6 della presente intesa. Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra può essere destinato a lavoratori disabili di cui all'articolo 6, comma 2, della presente intesa.

2. Per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68/1999, ovvero attiva procedure concorsuali riservate o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti.

### **ART. 3 PUBBLICITÀ DEI POSTI DA COPRIRE**

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi avvisi delle proprie determinazioni in ordine alla qualità dei posti da coprire e alla tipologia delle funzioni da svolgere.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono necessariamente recare l'indicazione:
  - a) del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonché delle funzioni da svolgere;
  - b) del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali;
  - c) iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68/1999, in data antecedente a quella dell'avviso, nell'ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione;
  - d) dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi;
  - e) delle modalità di svolgimento del tirocinio stabilite con la convenzione di cui al successivo articolo 6.

#### **ART. 4 AMMISSIONE AL TIROCINIO**

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 2, le graduatorie per l'ammissione al tirocinio, sono predisposte sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio.
2. In ogni caso, qualunque sia la modalità di scelta operata, gli interessati sono ammessi al tirocinio, secondo la procedura prevista ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999.

#### **ART. 5 INQUADRAMENTO IN RUOLO**

1. Al termine del periodo di tirocinio, debbono essere effettuati la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 8, del D.P.C.M 13 gennaio 2000 e l'accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni al fine di disporre l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio.
2. I disabili, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrati, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli dell'amministrazione, nella area e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio.

#### **ART. 6 TIROCINI REALIZZATI NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 68/99.**

1. Le convenzioni, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 39 del D. Lgs. n. 165/2001, tra le singole amministrazioni o le sedi e gli uffici periferici delle stesse e i servizi per l'impiego competenti per territorio di cui all'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, devono indicare:
  - a) la durata della convenzione;
  - b) le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio finalizzato all'assunzione, che non può, comunque, essere superiore a ventiquattro mesi;
  - c) il numero dei posti da coprire;

- d) i tempi e le modalità delle assunzioni, che la singola amministrazione si impegna ad effettuare con individuazione dei servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e di effettuare apposite verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrali, volte all'accertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione.
2. La convenzione può prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del Testo Unico delle Pensioni di Guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione.
  3. La chiamata nominativa è, comunque, assoggettata a criteri di trasparenza e a procedure aperte alla partecipazione di tutti i soggetti che versino nella situazione descritta al comma 2.
  4. Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68/1999 possono essere programmate secondo una scansione predefinita, nel corso dell'intero periodo di validità della convenzione medesima.
  5. Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti di cui al comma 1 non procedono ad avviamenti d'ufficio ai sensi della legge n. 68/1999, per le unità lavorative dedotte in convenzione e per l'intera durata della convenzione.
  6. Il servizio competente, qualora riscontri nell'attività periodica di verifica di cui al comma 1, lettera d), il mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza temporale indicata, con atto formale di diffida ne richiederà l'adempimento entro 30 giorni, decorsi i quali e, persistendo il comportamento inadempiente dell'amministrazione contraente, la convenzione si intende immediatamente risolta. Il servizio provinciale competente procede all'avviamento d'ufficio con riferimento alle funzioni da svolgere già individuate nella convenzione.

## ART. 7 NORME TRANSITORIE

1. In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni.
2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999.